



Città di Matelica

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 DEL 28-05-2020

Il Segretario Comunale
DR. VALENTINI ALESSANDRO

Matelica, li 04-08-2020

CODICE ISTAT 43024

Oggetto	BILANCIO DI PREVISIONE 2020-22:	DETERMINAZIONE
:	ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2020	

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 21:00, , si è riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in adunanza Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei seguenti componenti il Consiglio Comunale:

BALDINI MASSIMO	P	CICCARDINI GIOVANNI	P
CINGOLANI DENIS	P	Biocco Emanuela	P
PROCACCINI ROSANNA	P	Copponi Danilo	P
TURCHI FRANCESCO	P	DELPRIORI ALESSANDRO	P
Falzetti Graziano	P	Mosciatti Sigismondo	P
Boccaccini Maria	P	Santini Fabiola	P
Bellomaria Manila	P	Rotili Corinna	P
Serpicelli Monia	P	Pennesi Cinzia	P
Falzetti Sauro	P		

ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor TURCHI FRANCESCO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DR. VALENTINI ALESSANDRO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Bellomaria Manila
Serpicelli Monia
Mosciatti Sigismondo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della

maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 22/03/2019 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI di cui alla legge 147/2013;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Richiamato l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il **30 giugno 2020**. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.»;*

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

Visto il "Regolamentocomunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 88, in data 28/12/1998 e successive modifiche e integrazioni;

Visto, altresì, il "Regolamentocomunale per le entrate e accertamento con adesione", approvato in data odierna;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

P R O P O N E

- 1) di approvare per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,5
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	5,5
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.4 del Regolamento Comunale)	esente
4	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale	10,5
5	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	10,5
6	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	10,5
7	Immobili locati	10,5
8	Aree fabbricabili	10,5
9	Terreni agricoli non esenti	0

10	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0
11	Aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva	0
12	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	2,5

- 2) di dare atto che le suddette aliquote entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3) del presente dispositivo;
- 3) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2020**;

PRESO ATTO dei seguenti pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. n.267/2000:

VISTO:

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ed alla correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Settore – Servizi Finanziari

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

Matelica li 21/05/2020

VISTO:

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ed alla correttezza dell'azione amministrativa.

☒ con attestazione di copertura finanziaria

☐ in quanto il presente provvedimento produce "effetti indiretti" sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale dell'Ente

ovvero (alternativo)

☐ La presente proposta non necessita espressione del parere suddetto in quanto trattasi di atto di mero indirizzo.

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

f.to Dott.ssa Antonella PELUCCHINI

Matelica, li 21/05/2020

VISTO:

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

f.to Dott.ssa Antonella PELUCCHINI

Matelica, li 21/05/2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Preso atto dei seguenti interventi:

Turchi Francesco

Presidente del Consiglio

Passiamo alla lettura dell'Ordine del Giorno del punto 5: bilancio di previsione 2020-2022, determinazione aliquote Imu anno 2020. Il relatore del punto è sempre

l'Assessore Giovanni Ciccardini.

Ciccardini Giovanni

Assessore

Dal primo dell'anno abbiamo una nuova imposta. E' l'IMU. L'aspetto fondamentale di questo punto è il mantenimento dei livelli di positivo precedenti. Possiamo dire che la variazione numerale dell'aliquota Imu rispetto lo scorso anno è dovuto all'accorpamento di quanto a suo tempo applicato anche per la Tasi. Oggi le nuove aliquote è data dalla sommatoria delle ex Imu e ex Tasi. L'attuale imposta inserita nel capitolo 16 prevede entrate per €2.352.000,00. Ricomprende rispetto allo scorso anno oltre alla stessa voce dei bilanci il capitolo 19 1 Imu sforzo fiscale e capitolo 50 Tasi. Nel bilancio di previsione nel 2009 per quanto riguardava l'anno 2000 erano state previste €2.851.000,00, mentre nell'assestare 19 le entrate sono €2.547.000,00. Nella nostra previsione già sconta una riduzione di €6.200,00 rispetto al dato assestante lo scorso anno. Questo è solo per riscuotere un po' o in parte a quel discorso della tassazione. Le aliquote sono su base 1000 e sono queste. Regime ordinario dell' imposta di 10,5, applicazioni principali escluse le categorie A1, A8, A6 e relative pertinenze C2, C6, C7 ed esente la prima casa. Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze A1, A8, A6 e relative pertinenze C2, C6, C7, 5,5, siamo vicino al massimo in questo caso. Unità immobiliari di proprietà di chi acquisisce residenze presso istituto di ricovero esenti, unità immobiliare concessa in comodato a parenti entro il primo grado utilizzati come abitazione principale è il 10,50 prevista dal regolamento una riduzione del 50%. Immobili non produttivi di reddito fondiario 10,50. Immobili posseduti a soggetti passivi dall'imposta sul reddito delle società 10,50. Immobili locati 10,50 prevista la riduzione del 50% per quelli con contratti registrati. Fabbricati rurali a uso strumentale sono esenti. Aree edificabili 10,50. Terreni agricoli esente. Immobili costruiti e destinati ad impresa costruttrice non venduti e locati 2,50. Applicato è quasi al massimo consentito all'eccezione dei due aspetti, uno per quanto riguarda i fabbricati rurali strumentali e l' altro per quanto riguarda i terreni agricoli. Abbiamo previsto su questa voce di fare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità €153.000,00 anche questo nell'ottica di inusuali mancanze di pagamento. Tengo a precisare che l'anno passato su questa voce non erano stati previsti accantonamenti. Per quanto riguarda praticamente poi a livello generale non dipende da noi la normativa del Covid da la possibilità di esenzione del primo acconto per quanto riguarda gli immobili 2, quindi gli agriturismi, gli alberghi, eccetera, con la nuova Imu ci sono anche delle altre variazioni che riguardano in termini di riducibilità dell'imposta da parte delle imprese. Diciamo che in linea di massima non cambia, il peso fiscale non cambia. Prevediamo, l'abbiamo messo in bilancio, di incassare qualcosina di meno e in più abbiamo previsto una quota importante al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Turchi Francesco

Presidente del Consiglio

Ringraziamo il relatore del punto l'Assessore Ciccardini. Riteniamo aperta la discussione sul punto se ci sono interventi da iscrivere. Non ho visto mani alzate. Ripeto, se ci sono interventi da iscrivere per quello che riguarda la discussione del punto altrimenti riteniamo conclusa la discussione. Riteniamo conclusa la discussione, possiamo passare direttamente alle dichiarazioni di voto per tanto. Per quello che riguarda il gruppo Per Matelica Alessandro Delpriori per la dichiarazione di voto, prego.

Delpriori Alessandro

Consigliere di minoranza

Si, cioè in sostanza le aliquote non sono cambiate. Noi avremmo voluto, noi avremmo voluto insomma che almeno quest'anno un aiuto alle famiglie potesse venire anche l'abbassamento delle tasse, questo non c'è stato. Ne discuteremo anche durante il punto dedicato al bilancio di previsione, perciò noi ci asteniamo dalla votazione.

Turchi Francesco

Presidente del Consiglio

Benissimo. Passiamo alla dichiarazione di voto del Capogruppo Sauro Falzetti per Matelica Futura. Prego.

Falzetti Sauro

Consigliere di maggioranza

Noi invece voteremo favorevolmente questa proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Presenti: 17 Consiglieri

Con voti: 12 Favorevoli

Astenuti: 5

Contrari: 0

espressi per appello nominale come di seguito riportato:

Votazione

Benissimo. A questo punto passiamo alla votazione per appello nominale. Baldini Massimo. Favorevole. Cingolani Denis, Favorevole. Procaccini Rosanna. Favorevole. Il sottoscritto è favorevole. Falzetti Graziano. Favorevole. Boccaccini Maria. Favorevole. Bellomaria Manila. Favorevole. Serpicelli Monia. Favorevole. Falzetti Sauro. Favorevole. Ciccardini Giovanni. Favorevole. Biocco Emanuela. Favorevole. Copponi Danilo. Favorevole. Delpriori Alessandro. Astenuto. Mosciatti Sigismondo. astenuto. Santini Fabiola. Astenuta. Rotili Corinna. Astenuta. Pennesi Cinzia. Astenuta. Quindi il Consiglio vista la proposta che precede per voti favorevoli espressi di mano delibera il presente atto e di approvarlo come sopra riportato. Serve una successiva votazione per l'immediata eseguibilità in questo caso. Quindi iniziamo. Baldini Massimo. Favorevole. Cingolani Denis. Favorevole. Procaccini Rosanna. Favorevole. Turchi Francesco favorevole all'immediata eseguibilità. Falzetti Graziano. Favorevole. Boccaccini Maria. Favorevole. Bellomaria Manila. Favorevole. Serpicelli Monia. Favorevole. Falzetti Sauro. Favorevole. Ciccardini Giovanni. Favorevole. Biocco Emanuela. Favorevole. Copponi Danilo. Favorevole. Delpriori Alessandro. Astenuto. Mosciatti Sigismondo. Astenuto. Santini Fabiola. Astenuta. Rotili Corinna. Astenuta. Pennesi Cinzia. Astenuta. Pertanto si ritiene il punto immediatamente eseguibile.

DELIBERA

di approvare il presente atto come sopra riportato.

Inoltre, stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti: 17 Consiglieri

Con voti: 12 Favorevoli

Astenuti: 5

Contrari: 0

espressi per appello nominale come sopra riportato e qui integralmente richiamato

D E L I B E R A

-dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del TUEL, di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. VALENTINI ALESSANDRO

Il Presidente
f.to TURCHI FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line di questo Comune ed è stata compresa nell'elenco n. 1236.

Il Sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 04-08-2020 al 19-08-2020 e dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134 c. 4 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.

Matelica, li 20-08-20

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. VALENTINI ALESSANDRO**